

DELIBERA N. 208 /10/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ L'INFORMATORE S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE "TELENOSTRA") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, LETT. A), DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, NELL'ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 DICEMBRE 1993, N. 581 E NELL'ART. 3, COMMA 7, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 82/10/DICAM - PROC. 2156/ZD, datato 10 giugno 2010 e notificato in data 18 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47, la violazione del disposto contenuto negli articoli 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 e 3, comma 7, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alla programmazione televisiva diffusa i giorni 24 e 25 febbraio 2010 di seguito evidenziata; in particolare, nel corso del notiziario andato in onda il giorno 24 febbraio 2010 dalle ore 7.34.22 alle ore 7.59.31, dalle ore 13.54.18 alle ore 14.33.32, dalle ore 17.30.47 alle ore 17.59.24, dalle ore 20.22.06 alle ore 20.59.22 e dalle ore 23.29.46 alle ore 00.02.25 alle spalle della conduttrice/del conduttore compaiono su un monitor delle immagini fisse che, nel reclamizzare prodotti e servizi di vario genere, presentano le scritte

“Dotolo Mobili” e “Prestitalia ad ognuno il suo prestito”; inoltre, nel corso del notiziario andato in onda il giorno 25 febbraio 2010 dalle ore 7.28.07 alle ore 7.58.02, dalle ore 13.53.51 alle ore 14.27.19, dalle ore 17.29.22 alle ore 17.55.42, dalle ore 20.24.33 alle ore 20.56.40 e dalle ore 23.15.06 alle ore 23.46.53, alle spalle della conduttrice/del conduttore compaiono su un monitor delle immagini fisse che, nel reclamizzare prodotti e servizi di vario genere, presentano le scritte *“Dotolo Mobili” e “Prestitalia ad ognuno il suo prestito”*;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 47036) pervenuta in data 27 luglio 2010, nonché in sede di audizione in data 1 luglio 2010, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero, in subordine, l’irrogazione della sanzione minima prevista, ha affermato che *“il telegiornale diffuso dall’emittente televisiva Telenostra non è sponsorizzato e, al contempo, non contiene pubblicità clandestina né utilizza tecniche subliminali”*. Riguardo all’utilizzo del mega screen che è comparso durante i notiziari alle spalle del conduttore, la parte ha dichiarato, in sede di audizione, che l’utilizzo dello stesso è servito a compensare le pubblicità non andate in onda negli orari consentiti ancora a causa delle disfunzioni tecniche determinate dal passaggio al digitale e dalla stabilizzazione delle frequenze; infine, l’editore *“ha provveduto a diffondere una circolare per evitare che tali comportamenti in futuro vengano reiterati”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto:

- a) la presenza alle spalle della conduttrice/del conduttore su un monitor di immagini fisse che reclamizzano prodotti e servizi di vario genere, *“Dotolo Mobili” e “Prestitalia ad ognuno il suo prestito”*, non ha consentito ai telespettatori la corretta fruizione del programma informativo, minandone l’integrità e la fruizione unitaria; al riguardo, l’affermazione della parte in ordine alla non sussistenza del carattere di sponsorizzazione delle citate scritte pubblicitarie è generica e assurda a mera affermazione di principio, in quanto non supportata da idonea e specifica documentazione e, pertanto, dalla documentazione versata in atti emergono indizi gravi, precisi e concordanti che l’emittente televisiva Telenostra abbia effettuato la sponsorizzazione del programma informativo non consentita dalle norme vigenti;
- b) il riferimento alle difficoltà tecniche connesse al passaggio dall’analogico al digitale che avrebbero indotto l’emittente televisiva Telenostra a far comparire scritte pubblicitarie nel corso del notiziario alle spalle del conduttore, è generico e assurdo a mera affermazione di principio non supportata da idonea e specifica documentazione da cui desumere quanto asserito dall’emittente televisiva Telenostra, anche perché la società concessionaria è tenuta, comunque, a dotarsi di un’organizzazione interna tale da garantire l’osservanza degli obblighi posti all’esercizio dell’attività cui la concessione si riferisce;
- c) sull’emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società L’Informatore S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47, la violazione del disposto contenuto negli articoli 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 e 3, comma 7, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 24 e 25 febbraio 2010 oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nel precludere ai telespettatori la corretta fruizione e l'integrità del programma informativo caratterizzato dalla comparsa alle spalle del conduttore del programma televisivo in questione di scritte pubblicitarie con modalità non consentite dalla normativa vigente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

quantunque la società in questione abbia dichiarato che l'editore "ha provveduto a diffondere una circolare per evitare che tali comportamenti in futuro vengono reiterati", tuttavia non risulta effettivamente documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito anche perché la società concessionaria è sempre tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00) pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per n. 10 episodi rilevati per la violazione della disposizione contenuta negli articoli 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 e 3, comma 7, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nella formulazione vigente alla data di programmazione delle trasmissioni in questione;

VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581;

VISTO l'art 3, comma 7, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47di pagare la sanzione

amministrativa di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 208/10/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 208/10/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 5 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola